



CODICE ETICO E DI CONDOTTA

20 febbraio 2019

INDICE

Table of Contents

1. Questioni generali	4
1.1 Presentazione del Codice Etico e di Condotta da parte della Direzione Generale.	4
1.2 Introduzione: scopo e obiettivi	5
1.3 Ambito di applicazione	5
1.4 Adesione al Codice	5
1.5 Adattamento e interpretazione del Codice	6
1.6 Responsabilità dei professionisti del Gruppo Suanfarma	6
2. Principi generali di etica commerciale	6
2.1 Imparzialità	6
2.2 Onestà	6
2.3 Integrità del professionista/collaboratore	7
2.4 Equità dell'autorità	7
2.5 Concorrenza leale	7
2.6 Qualità del servizio	7
2.7 Prevenzione delle attività criminali	7
3. Codice di Condotta	7
3.1 Conflitti di interesse	7
3.2 Elaborazione delle informazioni	8
3.2.1 Informazioni personali	8
3.2.2 Obbligo di segretezza	8
3.2.3 Utilizzo di informazioni privilegiate	8
3.3 Rapporti con le parti interessate	9
3.3.1 Obbligo di collaborazione con le autorità	9
3.3.2 I media	9
3.3.3 Attività associative e politiche	9
3.3.4 Partecipazione a corsi e conferenze	9
3.4 Rapporti con i collaboratori	9
3.4.1 Selezione e reclutamento	9
3.4.2 Sviluppo della vita professionale	10
3.4.3 Salute e sicurezza	10
3.4.4 Integrità del lavoratore	10
3.4.5 Obblighi dei collaboratori	10

3.4.6	Sistemi informativi	11
3.5	Rapporti con i fornitori	11
3.6	Rapporti con i clienti	12
3.7	Informazioni finanziarie	12
3.7.1	I conti	12
3.7.2	Monitoraggio interno.....	13
3.8	Norme anticorruzione	13
3.9	Importazione ed esportazione di merci.....	13
3.10	Commercializzazione dei principi attivi	13
3.11	L'ambiente.....	14
3.12	Proprietà intellettuale e industriale	14
3.12.1	Diritti di proprietà intellettuale e industriale del Gruppo Suanfarma.....	14
3.12.2	Diritti di terzi.....	14
4.	Organizzazione e compiti	15
4.1	Responsabile della conformità	15
4.2	Consiglio di Amministrazione.....	15
5.	Canale informatore	15
6.	Sistema disciplinare	16
7.	Controllo delle versioni	16
8.	Allegato I: Persone collegate	17

1. Questioni generali

1.1 Presentazione del Codice Etico e di Condotta da parte della Direzione Generale

Cari colleghi,

Ho il piacere di presentarvi il nostro Codice etico e di condotta.

Questo documento è la ferma espressione della nostra cultura e dei nostri valori etici. Include una guida di condotta e di comportamento e ribadisce il nostro obiettivo di mantenere i più alti standard di onestà e integrità. Ci aiuta inoltre a migliorare ciò che stiamo già facendo bene. È stata redatta dall'Ufficio Legale con il pieno supporto del personale della Direzione.

L'etica aziendale è diventata un fattore chiave per il mantenimento e la sostenibilità delle nostre organizzazioni, oltre a contribuire positivamente al nostro modo di lavorare.

Ecco perché questo Codice è di grande importanza per tutti noi che lavoriamo in Suanfarma. Tutti i lavoratori dell'azienda sono obbligati ad adeguarsi alle linee guida di lavoro e ai regolamenti interni dell'azienda, dato che le azioni che intraprendiamo quotidianamente hanno un'influenza diretta sull'immagine, l'integrità e la credibilità dell'azienda.

Pertanto, per aiutarci a garantire che le nostre decisioni e azioni si basino su un criterio comune e appropriato, abbiamo redatto questo Codice che è riuscito a riunire i seguenti punti:

- Valori etici che regoleranno le nostre azioni
- Comportamento previsto nei confronti dei nostri principali stakeholder
- Principi specifici e comportamenti attesi ad essi correlati
- Linee guida per far rispettare il Codice e canali per comunicare preoccupazioni, dubbi o deviazioni.

Vi invitiamo a leggere attentamente questo documento e a familiarizzarvi con esso.

Siamo inoltre a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda, commento o chiarimento in merito a questo documento.

Se, in qualsiasi momento, rilevate un atteggiamento contrario ai principi enunciati nel presente documento, siete obbligati a comunicarcelo al fine di monitorare tali principi e assicurarvi che vengano rispettati. Potete farlo con i mezzi specificati nel presente documento.

Cordiali saluti,

Il management di Suanfarma.

1.2 Introduzione: scopo e obiettivi

L'integrità e la condotta etica sono le solide fondamenta dell'attività commerciale di Suanfarma (di seguito "Gruppo Suanfarma"). Solo un adeguato piano d'azione implementato all'interno dell'azienda e adeguatamente trasmesso all'esterno può fornire il necessario valore aggiunto ai suoi stakeholder e garantirne il valore reputazionale.

Inoltre, in base alle recenti modifiche normative, nonché alla reale situazione del mondo imprenditoriale, è stato raccomandato di introdurre un Codice Etico e di Condotta, che ci auguriamo possa essere una guida di riferimento per il Gruppo Suanfarma. Questo documento è rivolto non solo ai dipendenti, ma anche a tutti i terzi con cui l'azienda può avere rapporti. Si tratta di un quadro normativo interno che consente la verifica della conformità etica e la segnalazione, quando necessario, di atteggiamenti non corretti in modo da poterli rivedere, analizzare e correggere le inadempienze.

Nell'interesse dell'adempimento delle modifiche al Codice Penale del luglio 2015, il presente Codice Etico non è solo una procedura interna di condotta, ma anche un ulteriore documento del sistema di prevenzione dei reati che il Gruppo Suanfarma ha messo in atto a tali fini.

Nella lunga storia della sua attività, il Gruppo Suanfarma ha sempre dimostrato una performance impeccabile nella sua attività professionale. Questo Codice serve solo a rafforzare i valori della nostra azienda, che si riflettono nelle azioni intraprese ogni giorno dai suoi dipendenti, dirigenti, amministratori, fornitori, ecc. e a definire un quadro normativo interno a cui tutti devono attenersi per continuare a progredire sulla strada giusta verso un futuro prospero.

1.3 Ambito di applicazione

Il presente Codice Etico si applica agli Amministratori e ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché a tutti i professionisti del Gruppo Suanfarma, indipendentemente dal loro livello gerarchico o dalla loro collocazione geografica o funzionale; sia i dirigenti che i dipendenti sono considerati "professionisti". Una menzione particolare è data ai professionisti titolari di procure a rappresentare la società, o ai **professionisti** che guidano o gestiscono gruppi di persone, che devono anche assicurare che i loro subordinati conoscano e applichino i contenuti del Codice, oltre ad essere punti di riferimento di comportamento per queste persone.

Esso sarà applicabile ai "collaboratori", che sono persone che agiscono in qualità di agenti, venditori o intermediari per il Gruppo Suanfarma.

L'osservanza del presente Codice non sostituisce altri documenti già stabiliti in azienda che devono essere seguiti e applicati secondo altre normative di settore.

Il presente Codice sarà applicabile anche ai fornitori terzi con i quali il Gruppo Suanfarma ha rapporti commerciali, e l'obbligo di rispettarlo sarà trasmesso tramite un accordo, consentendo l'accesso a questo documento che sarà pubblicato sul sito web aziendale per la revisione e la conoscenza generale.

1.4 Adesione al Codice

In termini generali, per i professionisti, l'adesione al Codice avverrà al momento dell'ingresso in azienda attraverso l'accettazione della clausola inclusa nel contratto.

Per i fornitori di servizi che devono essere soggetti al presente Codice, l'adesione al Codice avverrà

prima della prestazione del servizio. Tale adesione può essere espressa attraverso la sottoscrizione di un contratto di servizio, se incluso nelle clausole, o come documento separato dal contratto principale.

Per quei professionisti il cui rapporto con il Gruppo Suanfarma sarà già stabilito prima dell'entrata in vigore del presente Codice, l'Ufficio Legale avrà la responsabilità di ottenere l'accettazione del Codice da parte di tutti i professionisti, manager e membri del consiglio di amministrazione interessati.

1.5 Adattamento e interpretazione del Codice

Il Codice Etico è un documento che ha lo scopo di definire e comprendere le più comuni linee guida d'azione che i professionisti devono applicare quando sorgono dubbi sulla condotta da tenere.

Tuttavia, è possibile che il presente Codice non affronti tutte le situazioni che possono verificarsi all'interno dell'azienda, pertanto l'Ufficio Legale, che ha creato questo documento, è a disposizione di tutti i professionisti per interpretare e adattare queste linee guida alla gestione quotidiana dell'attività, operando per stabilire criteri generali di comportamento delle persone coinvolte nel suo rispetto e, in ogni caso, per risolvere eventuali dubbi che possono sorgere nello sviluppo della loro attività professionale.

1.6 Responsabilità dei professionisti del Gruppo Suanfarma

Le persone soggette al presente Codice sono tenute a fare quanto segue:

- Segnalare qualsiasi violazione del presente Codice attraverso il canale di whistle-blower.
- Fornire le informazioni necessarie per svolgere le indagini necessarie
- Informare l'Ufficio Legale dell'esistenza di qualsiasi procedimento penale in cui egli sia l'imputato, la parte accusata o sia giudicato colpevole; anche questo deve essere registrato negli archivi.

2. Principi generali di etica commerciale

2.1 Imparzialità

Il Gruppo Suanfarma evita qualsiasi tipo di discriminazione basata su età, sesso, stato di salute, nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose dei suoi interlocutori nei loro rapporti con gli stakeholder, come la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori e dei partner, se del caso, la presentazione di offerte ai clienti, ecc.

2.2 Onestà

Nell'ambito della loro attività professionale, i professionisti e gli altri soggetti terzi legati al presente Codice Etico devono osservare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e ogni altra procedura interna applicabile e preventivamente notificata formalmente. Il perseguimento degli interessi del Gruppo Suanfarma non può, in nessun caso, giustificare una condotta disonesta.

2.3 Integrità del professionista/collaboratore

Il Gruppo Suanfarma si impegna a garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, appaltatori, visitatori e clienti e a fornire un luogo di lavoro sicuro con condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale. L'azienda non tollera intimidazioni o molestie nell'ambiente di lavoro, né richieste o minacce volte a indurre le persone a compiere atti illeciti o a violare il Codice Etico. Non saranno tollerati comportamenti che tendano a ledere le convinzioni o le preferenze personali.

2.4 Equità dell'autorità

Nei rapporti gerarchici, il Gruppo Suanfarma si impegna ad agire in modo appropriato ed equo, evitando qualsiasi tipo di abuso.

2.5 Concorrenza leale

La società si impegna a far rispettare e mantenere il principio della concorrenza leale nei rapporti con i propri terzi e professionisti, evitando l'abuso di posizione di potere.

2.6 Qualità del servizio

I professionisti del Gruppo Suanfarma prestano i loro servizi all'azienda con la massima dedizione e professionalità, nel rispetto del presente Codice Etico.

Le prestazioni, gli accordi e gli altri incarichi devono sempre essere eseguiti in conformità a quanto volontariamente stabilito dalle parti, e la società si impegna a non interpretare la regolamentazione contrattuale del rapporto in modo doloso, a proprio vantaggio o diverso da quanto previsto dal contratto di prestazione.

2.7 Prevenzione delle attività criminali

Tutte le persone soggette al presente Codice devono essere consapevoli del fatto che, a seguito dell'attuale quadro legislativo penale, qualsiasi persona giuridica può essere giudicata colpevole di reati commessi dai suoi amministratori o dipendenti, quando la commissione di tali reati avrebbe comportato un certo vantaggio per la persona giuridica in questione. Il Gruppo Suanfarma rifiuta qualsiasi beneficio ottenuto illegalmente o derivante da una violazione di uno qualsiasi degli standard etici e degli impegni contenuti nel presente Codice. Di conseguenza, le persone soggette al presente Codice devono attenersi rigorosamente alle norme e alle procedure previste.

3. Codice di Condotta

3.1 Conflitti di interesse

I professionisti del Gruppo Suanfarma devono evitare situazioni di conflitto di interessi con le parti coinvolte nelle operazioni.

C'è un conflitto di interessi quando c'è uno scontro tra i propri interessi e gli interessi istituzionali quando si svolge un lavoro all'interno di un'istituzione. L'allegato I indica le persone che sono considerate persone imparentate.

Gli amministratori, i membri del Consiglio di Amministrazione e i professionisti del Gruppo Suanfarma devono informare il Compliance Officer di qualsiasi situazione in cui possa sorgere un conflitto di interessi. Essi devono inoltre astenersi dal partecipare a decisioni che possono influire sui rapporti con persone correlate, al fine di evitare la possibilità di influenzare la decisione.

3.2 Elaborazione delle informazioni

Le informazioni trattate dai professionisti del Gruppo Suanfarma possono riguardare sia informazioni interne (relative ai propri partner, amministratori, dirigenti o dipendenti, know-how aziendale, informazioni sulla società stessa) sia informazioni che il cliente fornisce alla società nell'ambito del proprio rapporto commerciale o contrattuale.

3.2.1 Informazioni personali

In virtù della normativa vigente in materia di protezione dei dati, il Gruppo Suanfarma si impegna a garantire che tutti i dati personali in suo possesso in qualità di titolare del trattamento siano trattati, conservati e conservati in conformità alle linee guida di tale normativa, che siano rispettati i principi di qualità, informazione e consenso relativi ai dati trattati e che tali dati siano utilizzati esclusivamente per le finalità che ne giustificano o supportano il trattamento. Allo stesso modo, la società adotta le necessarie misure di sicurezza e garantisce l'esercizio dei corrispondenti diritti di ARCO (accesso, rettifica, cancellazione e opposizione). La società ha informato tutti i professionisti del trattamento dei propri dati e della riservatezza richiesta in relazione al trattamento dei dati personali che possono essere effettuati nel loro lavoro quotidiano. Inoltre, il Gruppo Suanfarma ha definito contrattualmente gli obblighi dei terzi coinvolti nel trattamento dei dati, quali i responsabili del trattamento, ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente.

3.2.2 Obbligo di segretezza

In aggiunta a quanto sopra, per quanto riguarda alcune tipologie di informazioni relative alla società, per le quali esiste l'obbligo e l'obbligo contrattuale di mantenere il segreto, il Gruppo Suanfarma ha stabilito internamente i criteri necessari per determinare quali informazioni non sono di natura pubblica e sono quindi soggette alla massima riservatezza in modo che non possano, in nessun caso, essere utilizzate a vantaggio personale o divulgate a terzi.

In generale, i professionisti soggetti al Codice devono mantenere il segreto professionale su qualsiasi dato o informazione non pubblica di cui vengano a conoscenza nello svolgimento della loro attività professionale, sia che siano stati ottenuti da o siano in relazione con clienti, altri dipendenti, dirigenti o qualsiasi altro terzo. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

3.2.3 Utilizzo di informazioni privilegiate

Allo stesso modo, le presenti linee guida devono essere rispettate nel trattamento delle informazioni privilegiate, intendendosi per tali le informazioni relative all'operatività o all'attività della società, alla strategia di mercato, agli obiettivi, alle opportunità di miglioramento e le informazioni che non sono state rese pubbliche in quanto potrebbero influenzare il risultato di tale operazione. La divulgazione a terzi delle informazioni privilegiate della società è severamente vietata.

3.3 Rapporti con le parti interessate

3.3.1 Obbligo di collaborazione con le autorità

I professionisti devono cooperare con le richieste delle autorità nell'ambito delle loro competenze. Le informazioni devono essere veritiere e conformi alla richiesta.

3.3.2 I media

La divulgazione di informazioni sulla società a terzi o ai media è vietata. Se viene ricevuta una richiesta, questa deve essere inviata all'Ufficio Comunicazione per essere debitamente elaborata e regolata.

La diffusione di notizie o commenti falsi o tendenziosi è vietata. Tutte le attività di comunicazione devono rispettare le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale e devono essere svolte con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra l'altro, le informazioni sensibili e i segreti commerciali.

3.3.3 Attività associative e politiche

Il Gruppo Suanfarma non finanzia partiti politici, loro rappresentanti o candidati in Spagna o all'estero, né sponsorizzerà congressi o partiti il cui unico scopo sia la propaganda politica. Si asterrà dall'esercitare qualsiasi tipo di pressione diretta o indiretta sugli esponenti politici. Inoltre, non deve fornire sostegno finanziario a organizzazioni con le quali possa sussistere un conflitto di interessi (ad esempio, sindacati, associazioni ambientaliste o di consumatori).

L'appartenenza ad un'associazione o ad un partito politico deve avvenire nell'ambito personale del professionista, evitando qualsiasi legame con l'azienda.

Se un professionista dovesse ricoprire una posizione pubblica, deve informarne preventivamente il Compliance Officer, che determinerà se vi siano incompatibilità con la posizione ricoperta.

In caso di contatto con qualsiasi associazione i cui scopi siano illegali (organizzazioni criminali, paramilitari, xenofobe, discriminatorie, terroristiche, ecc).

3.3.4 Partecipazione a corsi e conferenze

La partecipazione di un professionista a corsi e conferenze per conto della società deve essere autorizzata dal suo superiore.

3.4 Rapporti con i collaboratori

3.4.1 Selezione e reclutamento

La selezione del personale deve essere effettuata nel rispetto dei principi delle pari opportunità. L'Ufficio Risorse Umane svolge il processo di selezione, evitando qualsiasi tipo di discriminazione basata sul sesso, l'età, la razza o la religione. I minori non devono essere assunti.

3.4.2 Sviluppo della vita professionale

Il rapporto di lavoro sarà stabilito mediante un contratto di lavoro; non devono essere stabilite forme di lavoro illegale. In nessun caso il traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo o sessuale potrà essere favorito o favorito.

Tutti i lavoratori stranieri devono avere un permesso di lavoro, altrimenti non possono essere assunti. Il lavoratore sarà informato dei seguenti aspetti:

- Le caratteristiche del lavoro e le mansioni da svolgere;
- Gli elementi normativi e retributivi regolati in conformità al contratto collettivo di lavoro;
- Le regole e le procedure da adottare per prevenire possibili rischi professionali.

Queste informazioni devono essere fornite al collaboratore per la loro accettazione dopo averle pienamente comprese.

3.4.3 Salute e sicurezza

Tutti i lavoratori devono essere dotati delle risorse necessarie per svolgere il loro lavoro nelle migliori condizioni possibili, rispettando rigorosamente le norme sulla prevenzione dei rischi professionali.

3.4.4 Integrità del lavoratore

Non sono consentite molestie sessuali o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata su età, sesso, sessualità, razza, stato di salute, nazionalità, opinioni politiche o credenze religiose, ecc. Il lavoratore può segnalare qualsiasi incidente all'azienda, che valuterà poi se il presente Codice è stato violato o meno.

L'azienda si impegna a non violare il diritto di sciopero o qualsiasi altro diritto riconosciuto dalle leggi sul lavoro e dal contratto collettivo di lavoro applicabili.

3.4.5 Obblighi dei collaboratori

I collaboratori devono agire in modo etico, evitando in ogni momento il consumo di droghe o alcolici durante la giornata lavorativa, comportamenti violenti, situazioni violente, situazioni di discriminazione o molestie, e qualsiasi intrusione non autorizzata nella vita privata di un collega.

Qualsiasi comportamento che possa portare alla discriminazione di altri è espressamente vietato all'interno dell'ambiente di lavoro, compresi i seguenti:

- a) Utilizzare le risorse aziendali per promuovere, distribuire materiale o opinioni o agire contro qualcuno o un gruppo a causa della loro razza, ideologia, religione, religione, situazione familiare, etnia, nazionalità, sesso, orientamento, malattia o disabilità.
- b) Utilizzare le risorse della società per esprimere opinioni che glorificano i crimini contro l'umanità, il genocidio o il sostegno ai loro autori.

Per quanto riguarda i beni dell'azienda, i professionisti devono rispettare quanto segue:

- a) Le risorse messe a disposizione dall'azienda devono essere trattate in modo da evitare il loro deterioramento.
- b) devono proteggere e curare i beni che sono messi a loro disposizione o ai quali hanno accesso e devono essere utilizzati in modo appropriato ai fini delle mansioni professionali per le quali i beni sono stati forniti.
- c) Non devono cedere o gravare i beni del Gruppo Suanfarma senza la relativa autorizzazione.
- d) Devono garantire che le spese siano sostenute in modo strettamente conforme alle esigenze.
- e) Non devono compiere alcun atto per vendere, trasferire, cedere o nascondere qualsiasi attività di proprietà del Gruppo Suanfarma al fine di evitare di ottemperare alle responsabilità del Gruppo nei confronti dei suoi creditori.

3.4.6 Sistemi informativi

Per quanto riguarda i sistemi informativi, i professionisti devono rispettare quanto segue:

- a) Devono osservare le norme specifiche che regolano l'uso dell'account di posta elettronica, l'accesso a internet o altre risorse simili messe a loro disposizione, e in nessun caso possono essere utilizzate in modo improprio.
- b) La creazione, l'adesione, il coinvolgimento o la collaborazione delle persone soggette al presente Codice sui social media, forum o blog e le opinioni o dichiarazioni in essi contenute devono essere effettuate in modo tale da rendere chiara la loro natura personale. In ogni caso, i professionisti devono astenersi dall'utilizzare l'immagine, il nome o i marchi del Gruppo Suanfarma per aprire conti o registrarsi su tali forum o network.
- c) I sistemi informativi non possono essere utilizzati per violare la privacy di terzi.
- d) I sistemi informativi non possono essere utilizzati per accedere ai sistemi informativi di terzi, intercettare comunicazioni o utilizzare programmi illegali allo scopo di commettere un reato.
- e) I nomi utente e le password dei propri sistemi o di quelli di terzi non possono essere condivisi o forniti allo scopo di dare a terzi un accesso non autorizzato.

3.5 Rapporti con i fornitori

I processi di acquisto si basano sulla ricerca della migliore opzione per il Gruppo Suanfarma, garantendo, in ogni momento, i principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, rispetto, integrità, concorrenza e diversificazione delle offerte nella selezione dei fornitori.

La società adotterà procedure di acquisto che garantiscano il rispetto di questi principi. Inoltre, l'accordo conterrà la procedura in virtù della quale è assicurata l'adesione al presente Codice da parte dei fornitori o, se del caso, il loro codice sarà sottoposto alla valutazione dell'azienda.

Quando si stipulano accordi con fornitori in paesi a rischio, saranno richieste le seguenti ulteriori salvaguardie:

- Devono essere previste misure che garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione dei lavoratori.
- Protezione contro il lavoro minorile.
- La possibilità di effettuare ispezioni nelle unità produttive e nelle sedi operative dell'azienda fornitrice, al fine di verificare il rispetto di questi requisiti.

3.6 Rapporti con i clienti

Il Gruppo Suanfarma si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti.

Gli accordi con i clienti si baseranno sul principio di piena concorrenza, sulla trasparenza, sulla non discriminazione, sull'obiettività, sull'imparzialità, sul rispetto, sull'integrità e sulla concorrenza.

La diffusione di informazioni false o fuorvianti ai nostri clienti diretti o indiretti è vietata. Le informazioni saranno sempre trasmesse ai clienti attraverso i mezzi di comunicazione più appropriati.

Le informazioni saranno fornite ai clienti negli accordi nel modo più chiaro e trasparente possibile. Il linguaggio che non può essere compreso dai clienti e l'uso di clausole abusive devono essere sempre evitati.

È vietato partecipare alle transazioni alterando falsamente il valore di mercato o altre condizioni di vendita, nonché compiere azioni volte a limitare le forniture sul mercato al fine di provocare un'alterazione dei prezzi.

3.7 Informazioni finanziarie

Le informazioni finanziarie devono essere riportate garantendo il massimo rigore affinché gli azionisti possano avere una visione chiara, concisa ed equilibrata della situazione finanziaria della società.

3.7.1 I conti

La contabilità riflette i seguenti aspetti:

- a) Le operazioni, i fatti e gli altri eventi inclusi nelle informazioni finanziarie esistono e sono stati registrati nel momento in cui sono stati rilevati.
- b) Le informazioni riflettono tutte le operazioni, i fatti e gli altri eventi in cui la società è coinvolta.
- c) Le operazioni, i fatti e gli altri eventi sono registrati e valutati ai sensi della normativa vigente.
- d) Le operazioni, i fatti e gli altri eventi sono classificati, presentati e resi noti nelle informazioni finanziarie ai sensi della normativa vigente.
- e) Le informazioni finanziarie riflettono, alla data di riferimento, i diritti e gli obblighi derivanti dalle corrispondenti attività e passività, secondo la normativa vigente.

È espressamente vietato modificare i conti per le seguenti finalità:

- a) occultare beni o porre in essere qualsiasi comportamento che comporti il fallimento criminale.
- b) Evitare il pagamento di tasse all'Amministrazione Finanziaria o di contributi alla previdenza sociale.
- c) Ottenere sussidi falsificando le condizioni richieste.
- d) Tenere due serie di conti, effettuare false registrazioni contabili, o non includere le necessarie registrazioni.

3.7.2 Monitoraggio interno

La società adotterà procedure interne di monitoraggio per garantire che le informazioni finanziarie siano state redatte secondo le leggi vigenti e che siano corrette.

Le informazioni finanziarie saranno sottoposte a un controllo indipendente e indipendente su base annuale da parte di un revisore esterno, che redigerà la relativa relazione.

3.8 Norme anticorruzione

In termini generali, la consegna, la promessa o l'offerta di qualsiasi tipo di pagamento, commissione o remunerazione a una delle seguenti parti è vietata:

1. Qualsiasi autorità, funzionari pubblici o dipendenti o dirigenti di imprese o enti pubblici spagnoli o stranieri;
2. Dipendenti, dirigenti o amministratori di altre società o istituzioni private.

Questa condotta è proibita sia che sia realizzata direttamente con tali soggetti, sia indirettamente attraverso persone o società ad essi collegate, in modo che, violando i loro obblighi relativi alla contrattazione di prodotti, servizi o all'acquisto di beni, essi favoriscano il Gruppo Suanfarma rispetto ai suoi concorrenti.

Quanto segue non è incluso in questa restrizione:

- a) Articoli promozionali di scarso valore.
- b) I normali inviti che non superano i limiti considerati ragionevoli negli usi consuetudinari, sociali e di cortesia.
- c) Cortesie occasionali per motivi specifici ed eccezionali, a condizione che non siano in contanti e che rientrino in limiti ragionevoli e moderati.

In ogni caso, il Compliance Officer deve essere informato di ogni richiesta che possa essere fatta ai professionisti soggetti al presente codice.

È previsto un limite di spesa di 60 euro per regali, inviti e cortesie occasionali. Qualora si renda necessario spendere un importo superiore, questo deve essere approvato dalla Direzione Generale e deve essere fornita una giustificazione contabile.

3.9 Importazione ed esportazione di merci

Le merci devono essere importate ed esportate nel rigoroso rispetto della normativa doganale vigente; a tale scopo devono essere effettuate dichiarazioni doganali, devono essere presentati documenti e la spedizione deve essere effettuata con i mezzi appropriati consentiti dalla normativa.

E' espressamente vietato spedire merci diverse da quelle autorizzate per ciascuna delle spedizioni; a tal fine, la società effettuerà ispezioni casuali delle spedizioni.

3.10 Commercializzazione dei principi attivi

I principi attivi devono essere commercializzati secondo le linee guida della Good Distribution

Practice (GDP), in conformità con le suddette norme di legge. È vietata la seguente condotta:

- a) Commercializzazione di principi attivi scaduti o compromessi.
- b) Non includere informazioni chiare e accurate relative ai seguenti principi attivi:
 - a. Informazioni essenziali secondo i dati contenuti nell'attuale riassunto delle caratteristiche del prodotto, specificando la data in cui tali informazioni sono state redatte o esaminate per l'ultima volta.
- c) Produrre, detenere, trafficare o favorire il consumo di droghe, stupefacenti o sostanze psicotrope.

3.11 L'ambiente

Il Gruppo Suanfarma promuove il rispetto e la cura dell'ambiente. I seguenti comportamenti sono espressamente vietati:

- Svolgere qualsiasi attività che abbia un impatto sull'ambiente che contravvenga alle leggi vigenti in materia.
- Gestire i rifiuti in modo da contravvenire alle leggi vigenti o alle norme interne.
- Richiedere licenze o permessi quando l'attività da sviluppare è considerata inquinante e non attuare le misure appropriate per evitare conseguenze dannose.
- Evitare, ritardare o falsificare le ispezioni obbligatorie.
- Corrompere un pubblico ufficiale per ottenere licenze o permessi ed evitare che vengano effettuate ispezioni.
- Danneggiare intenzionalmente le aree naturali protette, conoscendo il loro sistema di protezione speciale.

3.12 Proprietà intellettuale e industriale

3.12.1 Diritti di proprietà intellettuale e industriale del Gruppo Suanfarma

I professionisti devono rispettare la proprietà intellettuale e industriale in relazione a corsi, progetti, programmi e sistemi informatici; attrezzature, manuali e video; conoscenze, processi, tecnologia, know-how e, in generale, altre opere e progetti sviluppati o realizzati in azienda, sia in conseguenza della loro attività professionale che di quella di terzi. Pertanto, tali risorse devono essere utilizzate nello svolgimento dell'attività professionale e tutto il materiale contenente tali risorse deve essere restituito quando richiesto.

Non devono utilizzare l'immagine, il nome o i marchi del Gruppo Suanfarma, se non per il corretto svolgimento della loro attività professionale.

Per i brevetti segreti dell'azienda, tutti i professionisti devono mantenere il segreto commerciale anche dopo la fine del rapporto di lavoro.

3.12.2 Diritti di terzi

I professionisti devono inoltre rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale detenuti da terzi che non sono legati alla società. In particolare, i professionisti non devono includere, utilizzare o impiegare all'interno dell'azienda alcun tipo di informazione o documento fisico o elettronico di proprietà di un'altra società che sia stato ottenuto come risultato di un precedente incarico o senza il dovuto consenso.

Nell'espletamento delle mansioni assegnate, non possono porre in essere i seguenti comportamenti:

- utilizzare opere scientifiche o letterarie senza il consenso dell'autore.
- Includere nel sito web aziendale link a siti web in cui vengono violati i diritti di proprietà intellettuale e industriale.
- Utilizzare brevetti e marchi, inclusi i loghi, senza il consenso del proprietario.
- Divulgare o accedere ai dati di un brevetto segreto di terzi.

4. Organizzazione e compiti

4.1 Responsabile della conformità

Il Compliance Officer è responsabile dell'esecuzione e del mantenimento del presente Codice di conformità. I compiti ad esso assegnati sono i seguenti:

- Promuovere la conoscenza del Codice in tutta l'organizzazione.
- Fornire consulenza sull'interpretazione e sull'applicazione del Codice.
- Proporre modifiche e autorizzare gli sviluppi del Codice che ritiene opportuni. Egli/ella deve inoltre autorizzare o sviluppare azioni e meccanismi di monitoraggio che promuovono, supervisionano o aiutano a raggiungere la conformità.
- Approvare qualsiasi proposta di deroga per l'osservanza del Codice, dalla quale non possano derivare rischi per la società, per qualsiasi ragione giustificata.
- Garantire che tutte le persone soggette al Codice e i terzi possano segnalare eventuali violazioni del Codice in modo confidenziale.
- Conoscere e risolvere i reclami e i quesiti ricevuti, trattandoli nel modo che ritiene più opportuno. Agirà in ogni caso con piena indipendenza, capacità e rispetto per le persone interessate e garantirà, in ogni momento, la riservatezza nel trattare i reclami e i quesiti da lui trattati.
- Raccogliere informazioni da qualsiasi organo o unità della società in relazione alle materie da lui trattate.
- Riferire al Management del Gruppo Suanfarma, almeno una volta all'anno, in merito alle attività, alle proposte, alla diffusione e all'osservanza del Codice.

4.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione approverà la politica generale di conformità del Gruppo Suanfarma. Inoltre, riceverà, almeno una volta all'anno, informazioni dal Compliance Officer in merito all'applicazione del sistema di compliance penale.

In ultima analisi, sarà il Consiglio a prendere decisioni in merito alle azioni della società in relazione ai reclami presentati.

5. Canale informatore

Il Gruppo Suanfarma fornisce l'accesso al Whistle-blower Channel; questo canale di segnalazione sarà accessibile ai professionisti, così come ai fornitori, ai clienti e ai terzi, che desiderano segnalare una violazione del presente codice, consultare eventuali domande sulla sua interpretazione, o

proporre miglioramenti o modifiche.

Il processo di segnalazione consisterà nell'invio di una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: carloscurto@suanfarma.com . Le informazioni fornite attraverso tale canale saranno trattate in modo riservato. In conformità alla normativa, è garantito l'obbligo del destinatario di proteggere l'identità del mittente, nonché la salvaguardia delle informazioni relative a tutte le persone coinvolte nel processo di segnalazione e nell'eventuale processo di indagine.

Tuttavia, in termini generali, a meno che il Compliance Committee non giustifichi un'eccezione, il mittente sarà informato della decisione infine adottata.

La procedura deve proteggere il mittente, in buona fede, da qualsiasi atto di ritorsione.

Il Gruppo deve attuare una procedura per il funzionamento della Whistle-blower Mailbox in conformità a questi principi.

I superiori gerarchici che siano stati informati dai loro subordinati di infrazioni o violazioni di questa regola devono a loro volta informare immediatamente il Compliance Committee / Officer, prima di intraprendere qualsiasi ulteriore azione.

6. Sistema disciplinare

L'inosservanza del Codice può comportare sanzioni di lavoro, nonostante eventuali sanzioni amministrative o penali che, se applicabili, ne possono derivare.

I seguenti comportamenti possono essere sanzionati in conformità alla normativa sul lavoro:

1. La mancata segnalazione di una violazione del presente Codice quando viene a conoscenza.
2. Effettuare false segnalazioni con lo scopo di danneggiare un terzo.
3. porre in essere qualsiasi comportamento discriminatorio o molesto nei confronti di una persona che ha presentato una denuncia.
4. Non rispettare le disposizioni del presente codice.

7. Controllo delle versioni

REDATTO	REVISIONATO	APPROVATO
Data:	Data:	Data:
Data:	Data:	Data:

8. Allegato I: Persone collegate

Ai fini delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra politica e procedura del Gruppo Suanfarma in cui questi termini sono utilizzati senza fornire alcuna altra definizione, saranno considerate persone equivalenti alla persona soggetta al Codice le seguenti persone: il coniuge o una persona con cui il Codice ha un rapporto personale simile (di seguito definito come suo partner), coloro che vivono con loro o dipendono finanziariamente da loro, e persone giuridiche, diverse dalle società quotate, in cui una delle suddette persone fisiche detiene azioni.

Appartengono alla categoria delle altre persone correlate i seguenti soggetti:

1. Genitori, figli, nonni, nipoti e fratelli e sorelle della persona soggetta al codice o del suo partner che non vivono con loro o non dipendono finanziariamente da loro.
2. Persone fisiche che, in ultima analisi, possiedono o controllano, direttamente o indirettamente, più del 25% del capitale o dei diritti di voto delle persone giuridiche considerate persone equivalenti.
3. Gli amministratori delle persone giuridiche controllate dalla persona soggetta al Codice o dalle persone ad esse equiparate e le persone fisiche che li rappresentano negli organi di amministrazione.
4. Persone fisiche che possono essere rappresentate dal soggetto sottoposto al Codice o da persone ad esso equiparate nell'organo di amministrazione di persone giuridiche che non siano considerate persone equiparate.
5. Altre persone fisiche con le quali il soggetto sottoposto al Codice o le persone ad esso equiparate condividono interessi economici.